

COPIA WEB
Deliberazione N. 40
In data **28/07/2011**
Prot. N. **12721**

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 6 ALL'OGGETTO: "NUOVA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CONSEGUENTE MODIFICA DEI TESTI UNICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 E AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993 N. 533".

L'anno **duemilaundici** addì **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** presso la sede municipale. Convocato dal **SINDACO** mediante lettera d'invito del **28/07/2011 prot. n° 10891**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **Sindaco TREVISAN Gilberto** e l'assistenza del Segretario Comunale **ORSO Dott. Paolo**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1. BERNARDI Christian	*		10. MARTINI Morena		*
2. BERTON Davide	*		11. OSELLADORE Paolo	*	
3. BONAMIN Moreno	*		12. PEGORARO Davide	*	
4. GASTALDELLO Andrea	*		13. PESERICO Clemente	*	
5. GIACCHERI PAOLA	*		14. ROSSI Franco	*	
6. GUARISE Giuseppe	*		15. SARTORE Aldo	*	
7. LISCIOTTO Eleana	*		16. TREVISAN Gilberto	*	
8. MARCON Ezio	*		17. VICO Sabrina	*	
9. MARINELLO Roberto	*				

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Vengono **nominati** scrutatori i Sigg, **LISCIOTTO Eleana**, **OSELLADORE Paolo** e **BERTON Davide**.

Il **Sindaco, TREVISAN Gilberto**, assume la presidenza.

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 6 ALL'OGGETTO: "NUOVA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CONSEGUENTE MODIFICA DEI TESTI UNICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 E AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993 N. 533". PRIMO FIRMATARIO PADRIN LEONARDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'attuale sistema elettorale, che nasce dalle rilevanti modifiche apportate con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica consegna alle segreterie dei partiti la scelta degli eletti, riducendo al minimo la possibilità degli elettori di valutare le persone dei candidati e di influire sulle loro scelte;

Rilevato che:

il sistema elettorale attualmente in vigore sradica l'eletto dal territorio e rende evanescente il suo rapporto diretto con gli elettori e le comunità locali;

Considerato che:

è stato presentato in Consiglio Regionale del Veneto il Progetto di Legge Statale n.6 "Padrin";

il voto una delle espressioni più intime della democrazia, strumento di partecipazione di ciascun cittadino, esprime e racchiude in sé valori di consenso e legittimazione;

privare il cittadino del diritto ad esprimere la propria preferenza significa minarne la sovranità attraverso l'imposta mediazione dei partiti;

ridare all'elettore la possibilità di scegliere la persona all'interno del partito in cui si riconosce rappresenta un passo fondamentale per riportare il cittadino al centro della politica, contribuendo a contrastare quel clima oramai diffuso di generale sfiducia verso la gestione della cosa pubblica;

esprime

condivisione verso le considerazioni riportate in premessa;

approva

il testo dell'allegato progetto di legge statale "Padrin" finalizzato alla reintroduzione delle preferenze nel sistema elettorale di Camera e Senato;

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

- ad attivarsi, con tutti gli strumenti e le modalità necessarie, affinché venga presto restituita ai cittadini la libertà di scelta del candidato eletto;

- a trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente della Regione Veneto nonché al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 6

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'art. 121 della Costituzione d'iniziativa dei Consiglieri:

Padrin Leonardo (PDL), Ruzzante Pietro (PD), Toniolo Costantino (PDL), Puppato Laura (PD), Causin Andrea (GM), Teso Morcno (PDL), Tesserin Carlo Alberto (PDL), Ruffato Clodovaldo (PDL), Chisso Renato (PDL), Cortelazzo Piergiorgio (PDL), Bond Dario (PDL), Sernagiotto Remo (PDL), Reolon Sergio (PD), Fracasso Stefano (PD), Pipitone Antonio (IDV), Bottacin Diego (GM), Pigozzo Bruno (PD), Berlato Sella Giuseppe (PD), Marotta Gennaro (IDV), Bendinelli Davide (PDL), Conta Giancarlo (PDL), Pettenò Pietrangelo (PRC), Laroni Nereo (PDL), Franchetto Gustavo (IDV), Donazzan Elena (PDL), Tiozzo Lucio (PD), Foggiato Mariangelo (UNE), Giorgetti Massimo (PDL), Fasoli Roberto (PD), Bonfante Franco (PD).

NUOVA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CONSEGUENTE MODIFICA DEI TESTI UNICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 E AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993 N. 533

Presentato alla Presidenza del Consiglio

NUOVA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CONSEGUENTE MODIFICA DEI TESTI UNICI DI

**CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 E
AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993 N. 533**

Relazione

Il presente disegno di legge contiene alcune puntuali modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con riferimento all'introduzione dello strumento di partecipazione popolare che è costituito dalla preferenza: ciascun elettore, oltre a poter scegliere il partito che più risponde alle proprie idee politiche, deve anche poter dare una preferenza al candidato al quale maggiormente crede e nel quale ha riposto fiducia.

La legge elettorale attualmente in vigore, dal punto di vista democratico, presenta due grossi difetti: l'esistenza di liste bloccate predefinite nell'ordine di candidature, con una pleora di candidati, che impediscono ai cittadini di decidere con il voto non solo una maggioranza di governo, ma anche i propri rappresentanti nel Senato e nella Camera dei deputati nonché la possibilità dei candidati di presentarsi in tutti i collegi, accentuando così ancor più, con il meccanismo delle opzioni da parte degli eletti, la limitazione del diritto di scelta dei cittadini.

Non vi sono, del resto, in questo momento i tempi e le condizioni per costruire, con un vasto schieramento politico, una nuova legge elettorale. Quello che è possibile, e che ci proponiamo con questo disegno di legge, è di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente a quale dei candidati dello stesso partito attribuire la propria preferenza.

L'attuale sistema elettorale, che nasce dalle rilevanti modifiche apportate con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», meglio nota come «legge Calderoli», punta a salvaguardare e, se possibile, a potenziare il bipolarismo, cioè l'assetto bipolare del nostro sistema politico, dando agli elettori non solo la possibilità di scegliere tra i partiti e i programmi, ma di decidere col loro voto sulla maggioranza che avrà la responsabilità del governo del Paese. Tra i limiti più significativi l'attuale sistema elettorale consegna alle segreterie dei partiti la scelta degli eletti, riducendo al minimo la possibilità degli elettori di valutare le persone dei candidati e di influire sulle loro scelte (le lunghe liste bloccate rendono difficile anche il ricorso allo strumento delle elezioni primarie). Esso sradica l'eletto dal territorio e rende evanescente il suo rapporto diretto con gli elettori e le comunità locali.

Il presente disegno di legge intende in definitiva riconsegnare al cittadino la possibilità di decidere a quale dei candidati dello stesso partito attribuire la propria preferenza. Una proposta che ci sembra rispettosa del principio democratico e costituzionalmente garantito del voto libero e che ridona al cittadino quella sovranità popolare che caratterizza ogni moderna democrazia partecipata.

NUOVA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CONSEGUENTE MODIFICA DEI TESTI UNICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 E AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993 N. 533

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» sono inserite le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in caso di preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso.»;
2. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «su un'unica riga», sono inserite le seguenti: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza»;
3. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché infine il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
4. All'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con lo spazio per l'indicazione della preferenza»;
2. All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Nel caso di indicazione di una preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è comunque assegnato alla lista cui appartiene il candidato indicato.»;
3. Al comma 7 dell'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano d'età».

Art. 3

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi

formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto medesimo, deve inviare al Parlamento una relazione contenente una adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993 le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché norme per la semplificazione e l'abbreviazione del procedimento elettorale.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 secondo le modalità ivi previste. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede, altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

SINDACO: Padrin Leonardo è un Consigliere Regionale che ha lanciato questa Proposta di arrivare a modificare l'attuale sistema elettorale, che, a mio avviso, concordo, approvo. A nostro avviso, concordiamo, lo approviamo, in quanto si chiede di ritornare al vecchio sistema, che era quello che il Cittadino, l'Elettore, poteva decidere lui il nome, il Candidato che doveva occupare un posto in Regione, in Parlamento. Cosa che non succede adesso, perché sapete che si vota il simbolo di Partito, e l'Elettore non conosce quasi mai Chi sta dietro a quel simbolo. E' una politica che è lontana dalla realtà. Tanto è vero che, non votando le persone, non conoscendo le persone, perdiamo i riferimenti sul nostro territorio. E poi vedete come stanno andando le cose, anche attualmente. Sicché io dico: ben venga questa Proposta che arriva dalla Regione Veneto, che passa per tutti i Consigli Comunali, che verrà depositata, appunto, in Parlamento. E chiederemo ai nostri Parlamentari di ritornare col vecchio sistema, per dar voce e spazio e forza a Chi va a votare, e che vota, praticamente, il Candidato ben preciso e non soltanto un simbolo, senza sapere Chi sta dietro a quel simbolo. Votando così, i Parlamentari di oggi non fanno neanche più campagna elettorale, tanto per loro, la loro battaglia, la loro sfida è già vinta nel momento che si trovano nel listino. C'è chi si trova al numero uno: quello, anche se prende cinque voti, quello passa perché è il numero uno. Quello che sta in fondo, al numero dieci, anche se è portatore di tremila preferenze, tanto è il dieci, quello, praticamente, è soltanto un portatore di acqua, non importa che la Gente l'abbia votato, non importa che la Gente l'abbia considerato. Ecco. Ha deciso tutto quanto la politica. Son quelle cose che si decidono negli uffici, a tavolino. Questo non lo trovo una cosa corretta. Se Padrin è stato l'autore di questa Proposta, ben venga. Il nostro Consiglio Comunale, almeno la mia Maggioranza, la sostiene "in toto" e dice che è una buona cosa, una buona Legge. Se il Segretario vuol dire qualcosa in merito, dal momento che è una Legge, oppure se è sufficiente così, è aperta la Discussione.

SEGRETARIO: Non abbiamo neanche messo il Parere Tecnico proprio perché è un fatto politico. Quindi spetta a voi dire qualcosa. Io non c'entro niente su questo.

SINDACO: Perfetto. Allora io apro la Discussione su quello che è la Proposta di Padrin.

VICESINDACO: Chi è stato il primo?

ROSSI: Io.

VICESINDACO: Rossi o Guarise?

SINDACO: Prego, Assessore.

ROSSI: Grazie. **[N.d.R.: Il microfono dà segni di malfunzionamento].**

SINDACO: C'è il problema.

VICESINDACO: Sempre quello.

SINDACO: Sì. Ho chiesto di ripararlo.

ROSSI: Buonasera a tutti. Il testo, con le sue finalità generali, sono condivisibili. Ma non si divide i Collegi Uninominali. Cioè, no al nome pre-confezionato. Ad esempio prendiamo anche le ultime Votazioni Provinciali, che c'era già tutto quanto il pacchetto, praticamente, con i nomi che Uno doveva andare, diciamo così, a votare. Ma deve essere presentata una rosa di nomi, dove il Cittadino possa scegliere liberamente e secondo coscienza. Esempio le ultime Votazioni Regionali dove c'erano, per ogni Partito, una rosa di nomi che ogni Cittadino, praticamente, poteva scegliere, dare la propria preferenza. Chiamare gli Elettori a esprimere il loro voto su liste bloccate di Candidati, approntate in ciascuna Circoscrizione e scelte dai diversi Partiti, piuttosto che su singoli Candidati attraverso la preferenza, conduce verso un radicale snaturamento degli Organi Parlamentari e rende concreto il rischio di impedire ai singoli Deputati di votare secondo coscienza, per il proprio bene del proprio Paese. Grazie.

SINDACO: Bene. Grazie, Assessore. Altri Interventi sulla Proposta di Padrin? Consigliere.

GUARISE: Sì.

SINDACO: Prego.

GUARISE: E' chiaro che è una questione prettamente politica. E dopo l'Intervento dell'Ass. Rossi che mi ha preceduto, io non ho un testo scritto da leggere, ma parlo 'a braccio' e dico a tutti voi che questa Proposta di Padrin comunque è una proposta migliorativa rispetto al "Porcello" di Calderoli. Questa Legge attuale si chiama "Porcellum". Così. E cioè, piuttosto che avere dei Candidati scelti dalle Segreterie Nazionali dei Partiti e in base al loro ordine di numero si ha il rischio o la possibilità di venire eletti, quindi senza

preferenze, è chiaro che questa “porcata”, parola dello stesso fautore di questa Legge, andava in qualche modo rimossa e rivista. Ma la Proposta di Padrin non è una proposta convincente. Mi dispiace che anche altri Partiti, oltre al PdL, l’abbiano sponsorizzata: anche gli amici del Partito Democratico. Mi dispiace questo, perché questa Proposta, sì è scritto nel Progetto di Legge di Padrin, ci sono firme del partito del Popolo della Libertà, dell’IDV, del PD. Ecco. Non c’è quella del Polo di Centro: c’è un motivo, e va spiegato, ed è questo. Leggo testualmente dal Giornale di Vicenza, quindi non cito fonti ostili a questa Maggioranza, del 25 luglio. Oggi siamo il 28, vero? Il 25 luglio scrive, praticamente, l’Articolista che l’UDC, ma anche tutto il Polo di Centro, riconferma, invece, al posto della Proposta di Padrin, una sua Proposta già consegnata a Roma due anni fa. Ed è un Sistema Elettorale Proporzionale, con la possibilità di esprimere le preferenze, minimo due, perché questo Sistema, cioè di esprimere le preferenze all’interno di una stessa Lista, di uno stesso Partito, vuol dire che io ho una serie di Candidati di quel Partito che ho già deciso di votare e di quel Partito, avendo una rosa di Candidati, scelgo quelli che mi piacciono di più. Questa è la scelta libera delle preferenze. Il sistema Padrin, invece, dice esattamente che le Liste, cioè i Candidati vengono scritti e vengono scelti dai Partiti e accompagnano il simbolo del Partito. Quindi, è vero che l’Elettore sceglie il Candidato che vuole, ma scelto, a sua volta, dal Partito di riferimento. E, quindi, sceglie tra Candidati: è vero che sceglie, fa preferenze, ma tra Candidati di Partiti diversi. E, quindi, sceglie tra Partiti diversi. E questo non è un Sistema vero di libertà sulle preferenze. Infatti, dice l’Articolista, che la Proposta di Padrin è un grande inganno, perché da un lato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma dall’altro parla di Collegi, appunto come è stato ricordato, Uninominali. E per coloro che non masticano molto in materia di Educazione Civica, o di Legge Elettorale, o, comunque, di struttura istituzionale dello Stato, si sappia che gli Elettori, quindi – chiedo scusa - che gli Elettori potrebbero scegliere solo, con questa Proposta che viene portata alla votazione, solo tra diversi Candidati unici, ma, comunque scelti sempre dai Partiti. E, quindi, è un inganno, è una beffa. L’idea delle preferenze per restituire dignità all’Elettore di scegliersi i suoi Rappresentanti, invece, è quella di dire: io posso scegliere, all’interno di ciascun Partito, i nomi che voglio e che mi piacciono di più. Ma non un Candidato unico, già scelto dal Partito rispetto ad altri Partiti: questa è una, scusate, da un punto di vista politico, è una buffonata. E mi dispiace che altri Partiti che io ho sempre, in passato, considerato abbastanza svegli su queste cose qui, abbiano invece, si vede che proprio non ne hanno potuto più, e, al posto della “porcata” hanno preferito una porcata meno grave. Ma, ripeto, la Proposta di Padrin non va nel segno delle preferenze intese come libertà del Cittadino di scegliersi i suoi Parlamentari. Va nel senso, invece, di dire: si sceglie il proprio Parlamentare tra diversi Parlamentari di altri Partiti e, quindi, è un voto al Partito. E, quindi, questo è il motivo per cui, Franco Rossi non l’ha detto cosa voterà, ma per questo motivo che io ho argomentato, voterò contro.

SINDACO: Altri Interventi? Prego.

BERTON: Buonasera a tutti. Sì. Come Capogruppo del PdL in Consiglio Comunale non posso che sostenere questa Proposta. Voglio fare una giustificazione, sì, sui Collegi Uninominali: sicuramente non sono la soluzione migliore. Però è chiaro che qui alle Segreterie dei Partiti, sicuramente, paracadutare persone sconosciute è molto più difficile. Adesso possono mettere chiunque, in qualsiasi Collegio, perché, tanto, conta la posizione. Poi è chiaro che nei Collegi, e mi pare, se questa Legge dovrebbe riportare, più o meno, in vigore la Legge precedente con il Sistema “Mattarellum”, i Collegi erano molto piccoli. Il Collegio di Bassano, che era il n° 9, comprendeva diciotto Comuni. Quindi, sicuramente, un Candidato, che deve prendere voti perché, naturalmente, anche il Candidato attira voti sia per il Partito che le preferenze personali. E siccome sono necessari anche voti di Partito, perché in quel Collegio bisogna vincere per essere eletti, sicuramente non verrà candidato un romano qui a Bassano del Grappa. Non è sicuramente, magari, la soluzione migliore, però potrebbe anche essere una situazione di stimolo, che vada a stimolare i parlamentari romani a cercare, magari, anche modificando questa Legge, di portare a qualcosa di migliore. Ho fatto già la Dichiarazione di Voto: sono favorevole.

SINDACO: Altri Interventi? Beh, io volevo, un attimo, fare anche la mia considerazione in merito. Allora. Noi stasera andiamo ad approvare una Proposta che Padrin ha proposto al

Consiglio Regionale Veneto, oggetto di continue modifiche. Tanto è vero che, su quello che abbiamo appena sentito, sul discorso dell'Uninomiale, già altri Consiglieri Regionali stanno mettendo le mani, anzi, ci hanno già messo le mani. Cito, praticamente, dei nomi. Però, ripeto, stasera noi andiamo a dire: non ci sta più bene questo sistema di voto. Vogliamo tornare a quel voto dove il Cittadino può esprimere la sua preferenza: questo è il principio che Padrin ha in Consiglio Regionale. Tanto è vero che quel principio che anche durante l'ultima campagna nazionale, no?, sembrava che dovesse verificarsi la modifica in maniera immediata, è stato anche oggetto di campagna. Quando Chi vincerà, modificherà la Legge. Noi quando saremo lì, andremo a fare le Riforme. Le Riforme è la prima cosa che andremo a cambiare, e sarà la Legge, perché questa è una porcata, Qualcuno diceva, no? Alla fine, comunque, son passati tre anni e non è cambiato, praticamente, nulla! Oggi parte un segnale dalla Regione Veneto, che tende a coinvolgere i Comuni ed altre Regioni. Tanto è vero che, per essere ancora più precisi e perfezionare la cosa, sul fatto dell'Uninomiale Padrin ed altri Consiglieri stanno già modificando. E qui vedo che nella Proposta di Legge Statale 6 a firma di, cito qualche nome, tanto per capire, sono nomi che conosciamo e nomi che magari conosciamo anche un po' meno. Ma l'iniziativa di porre modifiche e perfezionare quello che Padrin ha incominciato, o meglio, è stato il primo a decidere che è arrivata l'ora di cambiare. Abbiamo, appunto: Padrin, primo firmatario, Ruzzante, Toniolo, Puppato, Causin, Teso, Tesserin, Ruffato, Clusso, Cortelozzo, Sernagiotto – un attimo – Sernagiotto... Lei mi deve lasciare un attimo leggere la lista, per cortesia. Reolon, Fracasso, Pipitone, Diego Bottacin, Pigozzo, Berlato Sella, Marotta, Bendinelli, Conta, Pettenò, Laroni, Franchetto, Donazzan, Tiozzo, Foggiato, Giorgetti, Fasoli e Bonfante. Cioè, vediamo, praticamente, che la maggioranza di Chi oggi è in Consiglio Regionale ha firmato questa Proposta di modifica all'attuale Sistema Elettorale. E io dico che è una grande cosa, se andiamo verso quella direzione. Perché si ritorna, in un certo senso, a dare più potere all'Elettore. Questo io stasera porto in Consiglio Comunale. E lo porto con grande, grande soddisfazione, questo è chiaro. Perciò, Dichiarazione di Voto per quanto che riguarda la Proposta di Legge che vede come primo firmatario Padrin. Nessuna Dichiarazione. Per la Maggioranza, io vi chiedo di votare, perché questo è forse uno degli argomenti che ci andrà a impegnare per le prossime Campagne Elettorali. I Partiti che vorranno questa cosa qua, saranno i Partiti che saranno ben visti dall'Elettore. Quelli che non lo vogliono: non so l'Elettore come li vede. Perciò, chi è favorevole ad approvare il Punto n. 3. Trattasi di Ordine del Giorno a sostegno della Proposta di Legge Statale n. 6 all'oggetto: "Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e conseguente modifica dei Testi Unici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e al Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Primo firmatario Padrin Leonardo.

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Guarise Giuseppe), astenuti n. 2 (Peserico Clemente e Bernardi Christian), legalmente espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

N. **800** Reg. Pubbl.

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **06/09/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

lì **06/09/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

=====

COPIA USO WEB